Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 122 del 20 maggio 1966

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 maggio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esame a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti la legge 14 luglio 1965, n. 901 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, concernenti l'istituzione dei ruoli ad esaurimento riservati al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, di cui alla tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653.

Il concorso è riservato al personale in servizio, al 31 dicembre 1964, presso gli Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o della laurea in scienze economico marittime o della laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto universitario orientale di Napoli o di una delle lauree conseguite in base ad ordinamenti didattici precedenti, elencate nell'art. 3 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354;

b) non aver superato il 50° anno di età;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver sempre tenuto buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) l'appartenenza al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o vistata dal capo dell'ufficio dell'Ente o sezione di riforma fondiaria presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

La prova di esame del concorso consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La prova non si intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La data della prova verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima.

Art. 5.

Espletata la prova del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico indicato nelle premesse ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) attestazione dell'Ente o sezione di riforma fondiaria, a firma del presidente, in cui sia dichiarata l'appartenenza del candidato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 e siano indicati gli estremi dell'atto di assunzione;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altre eventuali decorrenze;

5) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune e vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto; qualora non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva di mare, dalla Capitaneria di porto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1966.
Registro n. 5 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 400

PROGRAMMA DI ESAME

Diritto civile e commerciale;
Diritto costituzionale e amministrativo;
Economia politica e scienza delle finanze;
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Elementi di statistica;
Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

(3689)

Concorso per esame a centotrentadue posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti la legge 14 luglio 1965, n. 901 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, concernenti l'istituzione dei ruoli ad esaurimento riservati al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centotrentadue posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653.

Il concorso è riservato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, che sia in possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 2.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso della laurea in scienze agrarie;
b) non aver superato il 50° anno di età;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver sempre tenuto buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) l'appartenenza al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o vistata dal capo dell'ufficio dell'Ente o sezione di riforma fondiaria presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

La prova di esame del concorso consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La prova non si intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La data della prova verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima.

Art. 5.

Espletata la prova del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico indicato nelle premesse ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) attestazione dell'Ente o sezione di riforma fondiaria, a firma del presidente, in cui sia dichiarata l'appartenenza del candidato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 e siano indicati gli estremi dell'atto di assunzione;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altre eventuali decorrenze;

5) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune e vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto; qualora non siano stati ancora sottoposti a giudizio del

Consiglio di leva dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva di mare, dalla Capitaneria di porto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1966.
Registro n. 5 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 398

PROGRAMMA DI ESAME

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
Zootecnia;
Industrie agrarie;
Idraulica agraria;
Meccanica agraria;
Costruzioni rurali;
Economia e politica agraria, estimo rurale;
Principi di diritto agrario;
Legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

(3690)

Concorso per esame a dieci posti di ingegnere nel ruolo tecnico superiore centrale e periferico del genio rurale, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti la legge 14 luglio 1965, n. 901 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, concernenti l'istituzione dei ruoli ad esaurimento riservati al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della citata legge, n. 901;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ingegnere nel ruolo tecnico superiore centrale e periferico, del genio rurale, carriera direttiva, di cui alla tabella III annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653.

Il concorso è riservato al personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901 che sia in possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 2.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso della laurea in ingegneria;

b) non aver superato il 50° anno di età;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver sempre tenuto buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) l'appartenenza al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o vistata dal capo dell'ufficio dell'Ente o sezione di riforma fondiaria presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

La prova di esame del concorso consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La prova non si intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La data della prova verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima.

Art. 5.

Espletata la prova del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico indicato nelle premesse ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) attestazione dell'Ente o sezione di riforma fondiaria, a firma del presidente, in cui sia dichiarata l'appartenenza del candidato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 e siano indicati gli estremi dell'atto di assunzione;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altre eventuali decorrenze;

5) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune e vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto; qualora non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva di mare, dalla Capitaneria di porto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1966.
Registro n. 5 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 399

PROGRAMMA DI ESAME

Le materie professionali, con specifico riferimento ai problemi dei piani di irrigazione, di bonifica, di miglioramento fondiario.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

(3691)

Concorso per esame a duecentoventidue posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti la legge 14 luglio 1965, n. 901 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, concernenti l'istituzione dei ruoli ad esaurimento riservati al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della citata legge, n. 901;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentoventidue posti di vice esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico della agricoltura, carriera di concetto, di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653.

Il concorso è riservato al personale in servizio, al 31 dicembre 1964, presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901 che sia in possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 2.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria;

b) non aver superato il 50° anno di età;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver sempre tenuto buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) l'appartenenza al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o vistata dal capo dell'ufficio dell'Ente o sezione di riforma fondiaria presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

La prova di esame del concorso consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La prova non si intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La data della prova verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima.

Art. 5.

Espletata la prova del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico indicato nelle premesse ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al l'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni — a pena

di decadenza — dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) attestazione dell'Ente o sezione di riforma fondiaria, a firma del presidente, in cui sia dichiarata l'appartenenza del candidato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 e siano indicati gli estremi dell'atto di assunzione;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altre eventuali decorrenze;

5) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune e vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto; qualora non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva di mare, dalla Capitaneria di porto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1966.
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 9

PROGRAMMA DI ESAME

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
Zootecnia;
Patologia vegetale ed entomologia agraria;
Industrie agrarie;
Meccanica agraria;
Nozioni di legislazione rurale;
Nozioni di statistica agraria;

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

(3692)

Concorso per esame a trecentosettantasette posti di vice geometra nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti la legge 14 luglio 1965, n. 901 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, concernenti l'istituzione dei ruoli ad esaurimento riservati al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della citata legge n. 901;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 377 posti di vice geometra nel ruolo tecnico centrale e periferico dei geometri, di cui alla tabella V annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653;

Il concorso è riservato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, che sia in possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 2.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso del diploma di geometra;

b) non aver superato il 50° anno di età;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver sempre tenuto buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) l'appartenenza al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o vistata dal capo dell'ufficio dell'Ente o sezione di riforma fondiaria presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

La prova di esame del concorso consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La prova non si intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La data della prova verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima.

Art. 5.

Espletata la prova del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico indicato nelle premesse ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) attestazione dell'Ente o sezione di riforma fondiaria, a firma del presidente, in cui sia dichiarata l'appartenenza del candidato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 e siano indicati gli estremi dell'atto di assunzione;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altre eventuali decorrenze;

5) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune e vistato dal Commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto; qualora non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva di mare, dalla Capitaneria di porto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per l'esame, il riscontro e la registrazione.

Roma, 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti addì 2 *aprile* 1966
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 8

PROGRAMMA DI ESAME

Le materie professionali, con specifico riferimento ai problemi dei piani di irrigazione, di bonifica e di miglioramento fondiario.

Roma, 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

(3693)

Concorso per esame a seicentotrenta posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, della carriera di concetto, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti la legge 14 luglio 1965, n. 901 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, concernenti l'istituzione dei ruoli ad esaurimento riservati al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della citata legge n. 901;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 630 posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili centrale e periferico, carriera di concetto, di cui alla tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653;

Il concorso è riservato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, che sia in possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 2.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o di geometra oppure di segretario di azienda o di contabile d'azienda o di addetto alle segreterie o alla contabilità d'azienda;

b) non aver superato il 50° anno di età;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver sempre tenuto buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) l'appartenenza al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o vistata dal capo dell'ufficio dell'Ente o sezione di riforma fondiaria presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

La prova di esame del concorso consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La prova non si intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La data della prova verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima.

Art. 5.

Espletata la prova del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico indicato nelle premesse ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) attestazione dell'Ente o sezione di riforma fondiaria, a firma del presidente, in cui sia dichiarata l'appartenenza del candidato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 e siano indicati gli estremi dell'atto di assunzione;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altre eventuali decorrenze;

5) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune e vistato dal Commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto; qualora non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva di mare, dalla Capitaneria di porto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per l'esame, il riscontro e la registrazione.

Roma, 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1966
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 73

PROGRAMMA DI ESAME

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato;

Elementi di statistica;

Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

(3694)

Concorso per esame a settecentosettantadue posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva, centrale e periferico, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti la legge 14 luglio 1965, n. 901 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, concernenti l'istituzione dei ruoli ad esaurimento riservati al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della citata legge n. 901;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 772 posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva, centrale e periferico, di cui alla tabella VII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653;

Il concorso consiste in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto, integrato da una prova pratica di dattilografia o di stenografia o sui mezzi meccanici indicati nel programma stesso.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria, indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) non aver superato il 50° anno di età;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver sempre tenuto buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) l'appartenenza al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) quale delle prove pratiche di cui al programma annesso al presente decreto intendono sostenere;

12) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o vistata dal capo dell'ufficio dell'Ente o sezione di riforma fondiaria presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nel colloquio.

La prova pratica non s'intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nel colloquio e del voto conseguito nella prova pratica.

La data del colloquio e della prova pratica verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere dette prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Espletata la prova pratica, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico indicato nelle premesse ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) attestazione dell'Ente o sezione di riforma fondiaria, a firma del presidente, in cui sia dichiarata l'appartenenza del candidato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 e siano indicati gli estremi dell'atto di assunzione;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altre eventuali decorrenze;

5) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune e vistato dal Commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto; qualora non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva di mare, dalla Capitaneria di porto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per l'esame, il riscontro e la registrazione.

Roma, 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1966
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 10

PROGRAMMA DI ESAME

Aritmetica elementare:: prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Frazioni ordinarie e decimali. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regole del tre semplice e del tre composto. Interesse e sconto. Media aritmetica.

Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato. I Ministeri. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei Conti. L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune ed i loro organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri degli impiegati.

Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio..

Prova pratica di dattilografia: saggio di scrittura a macchina.

Prova pratica di stenografia: saggio di stenografia alla velocità minima di 50 parole al minuto e relativa trascrizione a macchina.

Prova pratica su mezzi meccanici: per operatori alle macchine compositrici Vary Typer o per operatori alle macchine da stampa Multilith o Rotoprint (sistema offset), o per operatori alle macchine punzonatrici e stampatrici di indirizzi, o per operatori o perforatori ai servizi meccanografici.

Roma, 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

(3695)

Concorso per titoli a duecentodieci posti di autista nel ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti la legge 14 luglio 1965, n. 901 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, concernenti l'istituzione dei ruoli ad esaurimento riservati al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della citata legge n. 901;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a duecentodieci posti di autista nel ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria di cui alla tabella VIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653.

Il concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso della licenza elementare e della abilitazione alla guida di automezzi;

b) non aver superato il 50° anno di età;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver sempre tenuto buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20 entro quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio ed il tipo di patente di guida posseduti;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) l'appartenenza al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i provvedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione (servizi prestati presso enti pubblici o presso privati, titoli professionali, di studio ed altri).

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o vistata dal capo dell'ufficio dell'Ente o sezione di riforma fondiaria presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

La valutazione dei titoli precederà le prove pratiche e sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice del concorso, previa determinazione dei criteri da seguire nella valutazione stessa.

Le prove pratiche non si intenderanno superate se il candidato non ottenga il voto di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma del punteggio attribuito ai titoli, del voto conseguito nella prova pratica di scrittura sotto dettato e del voto riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

La data delle prove pratiche verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere le prove pratiche, i candidati dovranno esibire la patente di guida.

Art. 5.

Espletate le prove pratiche, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico indicato nelle premesse ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) attestazione dell'Ente o sezione di riforma fondiaria, a firma del presidente in cui sia dichiarata l'appartenenza del candidato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 e siano indicati gli estremi dell'atto di assunzione;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altre eventuali decorrenze;

5) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune e vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto; qualora non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva di mare, dalla Capitaneria di porto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego

cui si riferisce il concorso; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1966
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 11

(3696)

Concorso per titoli a trecentottanta posti di inserviente nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti la legge 14 luglio 1965, n. 901 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, concernenti l'istituzione dei ruoli ad esaurimento riservati al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della citata legge n. 901;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 380 posti di inserviente nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria di cui alla tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964, presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso della licenza elementare;

b) non aver superato il 50° anno di età;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver sempre tenuto buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20 entro quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) l'appartenenza al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso Enti o sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i provvedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione (servizi prestati presso Enti pubblici o presso privati, titoli profesionali, di studio ed altri).

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o vistata dal capo dell'ufficio dell'Ente o sezione di riforma fondiaria presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica e sarà effettuato dalla Commisisone esaminatrice, previa determinazione dei criteri da seguire nella valutazione stessa.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non ottenga il voto di almeno sei decimi.

La data della prova pratica verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

La somma del punteggio attribuito ai titoli e del voto conseguito nella prova pratica costituirà la votazione dei singoli candidati.

Art. 5.

Espletata la prova pratica, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico indicato nelle premesse ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) attestazione dell'Ente o sezione di riforma fondiaria, a firma del presidente, in cui sia dichiarata l'appartenenza del candidato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 e siano indicati gli estremi dell'atto di assunzione;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altre eventuali decorrenze;

5) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune e vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto; qualora non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva di mare, dalla Capitaneria di porto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1966
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 12

(3697)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

PREZZO L. 300 — (5151313) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.